



Since 1967

## STATUTO SOCIALE



### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita un'Associazione Sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, denominata "SCUDERIA FERRARI CLUB VEDANO AL LAMBRO", con sede in Vedano al Lambro (MB), in Via Italia n. 13.

## SCOPO E FINALITÀ

### Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione non ha fine di lucro ed è regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge applicabili.
2. L'Associazione ha per oggetto l'aggregazione di persone fisiche al fine di supportare la Scuderia Ferrari di Formula 1 e in generale seguire le competizioni motoristiche sportive in cui partecipano vetture a marchio Ferrari. Gli associati si ritrovano altresì per promuovere la passione per il motorsport, commentando e discutendo presso la sede gli avvenimenti motoristici sportivi e organizzando trasferte presso gli autodromi nazionali ed internazionali. L'Associazione promuove ed organizza manifestazioni sportive e di propaganda, seminari, conferenze, convegni, corsi di studio ed aggiornamento inerenti l'attività sportiva dell'automobilismo, organizza visite a stabilimenti, musei, gallerie, città di particolare interesse motoristico, per puro spirito formativo e ricreativo, con la finalità del raggiungimento dello scopo sociale.
3. L'Associazione si atterrà scrupolosamente alle direttive impartite dalla Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l. e di esse ne riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

### Art. 3 – Emblema associativo.

L'emblema associativo sarà conforme alle disposizioni prescritte dalla Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l. per quanto concerne l'utilizzo del marchio "Ferrari" e comprenderà: Cavallino rampante nero, con fondo giallo incastonato in scudo con sovrapposto tricolore italiano, accompagnato dalla scritta "SCUDERIA FERRARI CLUB VEDANO AL LAMBRO".





## ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 4 – Associati

1. Possono associarsi tutte le persone fisiche in possesso degli idonei requisiti morali e sociali.
2. Coloro i quali non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno avere l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

### Art. 5 – Doveri degli associati

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ed a partecipare attivamente alla vita associativa. Sono tenuti altresì a versare la quota associativa annuale di cui all'art.17, lettera a) del presente Statuto.

### Art. 6 – Domanda di iscrizione

1. Le domande di iscrizione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio.
2. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.
3. La durata del tesseramento è di 12 mesi, la cui decorrenza è stabilita dalla Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l..
4. I rinnovi delle iscrizioni devono essere preferibilmente effettuati entro il termine stabilito dalla Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l., in modo da consentire agli associati di fruire degli eventuali vantaggi per loro previsti.
5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
6. Il numero di associati aderenti all'Associazione è illimitato.

### Art. 7 – Categorie di Associati

1. Le categorie di Associati sono le seguenti:
  - a) *Fondatore*: la persona che in fase costitutiva ha creato l'Associazione.
  - b) *Vitalizio*: la persona caratterizzata da prestigio acquisito in ambito sportivo, che ha stretto un legame di amicizia con l'Associazione.
  - c) *Onorario*: la persona che ha acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione;
  - d) *Presidente Emerito*: la persona che, nel ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, ha dato lustro all'Associazione.
  - e) *Ordinario*: la persona in regola con il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.



**Art. 8 – Diritti degli Associati**

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, e di frequentare i locali dell'Associazione medesima;
2. Gli Associati Ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, di votare direttamente o per delega la nomina degli organi direttivi.
3. Gli Associati hanno altresì diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.
4. Gli Associati non sono soggetti a restrizioni nell'esercizio dei loro diritti.
5. Il voto è riservato gli Associati di maggiore età.

**Art. 9 – Decadenza degli Associati**

1. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità. La morosità e l'indegnità verranno attestate dal Consiglio Direttivo.
2. Contro le decisioni di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della suddetta decisione.
3. La decisione dell'Assemblea Generale è inappellabile.
4. L'Associato escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa.

**ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA**

**Art. 10 – Organi.**

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale.
- b) Consiglio Direttivo.

**Art. 11 – Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è sovrana nella gestione e organizzazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque qualora si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione o lo richieda il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione, scritta o telematica, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli Associati e mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca della sede associativa almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.



Since 1967

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e, se prevista, la data l'ora e il luogo della seconda convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, dal Consigliere di carica più elevata. In assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
6. Chi presiede l'Assemblea nomina un segretario e, se opportuno, due scrutatori.
7. Chi presiede l'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto e di intervento in Assemblea.
8. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale che verrà firmato da chi l'ha presieduta, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.
9. L'Assemblea si riunisce per deliberare:
  - a) sull'approvazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo;
  - b) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  - c) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
  - d) sulle elezioni del Consiglio Direttivo, che avvengono ogni 3 (tre) anni, stabilendo prima della votazione il numero dei suoi membri.
  - e) sulla proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo;
  - f) sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 12 – Diritti di partecipazione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri Associati nelle delibere riguardanti l'approvazione dei bilanci e le responsabilità dei Consiglieri.
3. Ciascun Associato può essere portatore di un numero massimo 3 (tre) deleghe.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati ed in seconda convocazione senza alcun quorum di presenti.

L'Assemblea delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

#### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale, che esprime le proprie preferenze tramite votazione con modalità di voto segreto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.



Since 1967

3. Gli Associati che al termine dello scrutinio della votazione risulteranno occupare le prime posizioni pari al numero dei membri designati dall'Assemblea saranno direttamente proclamati membri del Consiglio Direttivo.  
Qualora due o più candidati occupino l'ultima posizione con il medesimo numero di voti e nessuno di loro dichiarerà la propria rinuncia, si procederà come segue: l'Assemblea effettuerà una nuova votazione con modalità di voto segreto per scegliere tra i contendenti e determinare così il completamento del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Nell'ambito delle suddette cariche, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare più Consiglieri con il medesimo incarico.
5. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limitazioni di mandato.
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per la loro opera, che dovrà quindi essere svolta del tutto gratuitamente.  
È comunque facoltà di ogni membro chiedere il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Il rimborso delle spese deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
7. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima seduta utile, provvede alla sua sostituzione nominando l'Associato con il maggior numero di voti tra i non eletti durante l'ultima votazione.

#### **Art. 14 – Poteri e responsabilità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione verso l'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni:
  - a) accoglie o respinge le richieste d'iscrizione;
  - b) decide su eventuali provvedimenti disciplinari;
  - c) stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa;
  - d) redige l'annuale rendiconto contabile e la relativa relazione;
  - e) programma le attività dell'Associazione;
  - f) nomina le cariche al proprio interno e ne stabilisce le mansioni;
  - g) stabilisce le regole interne all'Associazione e le norme di utilizzo delle strutture;
4. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività ed all'amministrazione dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario a mezzo strumento telematico che ne attesti la ricezione, da recapitarsi almeno 72 (settantadue) ore prima della seduta. In casi eccezionali ed urgenti il termine può ridursi a 48 (quarantotto) ore.





Since 1967

6. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Consigliere di carica più elevata. In assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo membro più anziano di età.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto da chi che l'ha presieduto e dal Segretario.

**Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi rappresentarla validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo garantisce altresì l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo è coadiuvato dal Tesoriere per la gestione finanziaria dell'Associazione.
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo redige la relazione annuale sull'andamento dell'Associazione;
5. Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dalla carica di Vice Presidente.

**PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 16 – Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

**Art. 17 – Entrate**

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annuali degli Associati;
- b) contributi volontari degli Associati;
- c) contributi di qualsiasi altro genere;
- d) introiti di manifestazioni;
- e) sottoscrizioni.



Since 1967

**Art. 18 – Esercizio economico e finanziario**

L'esercizio economico e finanziario ha inizio il 1° novembre e termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio e il rendiconto, consuntivi e preventivi, che dovranno essere approvati dall'Assemblea Generale entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. È in ogni caso vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve in qualsiasi momento della vita sociale.

**NORME DI CHIUSURA**

**Art. 19 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea Generale, la quale determina anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 – Clausola compromissoria**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio composto tra 3 (tre) Probiviri nominati dall'Assemblea Generale dei Soci; essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

**Art. 21 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

*Giancarlo Manes*